

Ricerca e Didattica Subacquea Via San G. Emiliani 27 20025 Legnano



Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

Per delega del Direttore Provinciale
Daniela P. P. C. M. M. M.
Il Delegato
Donatella BOTTINI

Donatella Bottini



ART. 1 - Oggetto Sociale e Anno Sociale

Scopo essenziale dell'Associazione Ricerca e Didattica Subacquea – Associazione Sportiva Dilettantistica – ed in seguito denominata solo “R. e. D. Sub” è quello di contribuire alla diffusione dilettantistica delle attività subacquee in tutte le sue forme ed espressioni.

Lo scopo sociale può essere perseguito sia studiando che sviluppando ed applicando le attività didattiche di immersione e specializzazione in ogni loro aspetto, con particolare riferimento all'ecologia delle acque sia marine che interne, principalmente italiane, sia promuovendo e/o partecipando a competizioni e/o manifestazioni dilettantistiche di carattere subacqueo di qualsiasi genere, sia in ogni altro modo ritenuto idoneo.

Per promuovere la diffusione delle attività subacquee il Consiglio Direttivo della R. e D. Sub potrà mettere in atto tutte le iniziative che riterrà opportune, potrà richiedere l'affiliazione ad Enti e/o Organizzazioni Nazionali, stabilire la sede Sociale e variarla laddove se ne manifesti la necessità.

L'Associazione è senza scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'anno Sociale e l'Esercizio Finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno.

ART. 2 - Associati

Possono essere associati (da ora in poi per brevità chiamati Soci) dell'Associazione R. e D.

Sub tutti i cittadini italiani e comunitari senza distinzioni di nessun tipo e gli associati si

distinguono nelle seguenti tipologie:

Ordinari: tutti coloro che richiedono di essere Soci di R. e D. Sub, e la cui richiesta viene accolta dal Consiglio Direttivo. Per i minori la richiesta di associazione deve essere controfirmata da chi esercita la patria potestà.

Onorari: nominati tali dall'Assemblea Ordinaria o Elettiva per particolari meriti conseguiti nei confronti dell'Associazione.

Sostenitori: tutti coloro che in qualsivoglia modo vogliono contribuire allo sviluppo dell'Associazione.

I Soci, a qualsivoglia categoria appartengano, hanno il diritto di partecipare a tutte le attività della R. e D. Sub, sono tenuti al rispetto del presente Statuto e del Regolamento emanato, che accettano automaticamente con la richiesta di associazione; possono partecipare alle Assemblee nelle quali il diritto di voto e di eleggibilità è riservato ai Soci maggiorenni.

La qualifica di Socio è valida solo se si è in regola con il pagamento della quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La quota associativa vale per l'intero anno sociale, non è né frazionabile né trasmissibile e se versata dopo il 31 marzo è dimezzata.

I Soci che non avranno rinnovato l'associazione entro il mese di novembre saranno considerati volontariamente dimissionari.

Il Socio si impegna a perseguire lo scopo sociale, a non svolgere attività o tenere comportamenti che possano nuocere all'Associazione e qualora ciò si verificasse potrà essere sottoposto a provvedimenti disciplinari erogati dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di Associazione può essere negata dal Consiglio Direttivo che non ha l'obbligo di motivare il rifiuto.

ART. 3 - Finanziamenti

Il fondo comune della R. e D. Sub è costituito dalle quote sociali, da contributi pubblici e/o privati, da lasciti e/o donazioni.

ART. 4 - Consiglio Direttivo

La R. e D. Sub è retta da un Consiglio Direttivo che ne organizza e disciplina il funzionamento

generale ed è composto da un numero minimo di cinque ed un numero massimo di quindici Consiglieri, comunque in numero dispari, con la seguente regola: un Consigliere ogni quindici Soci con arrotondamento per eccesso al numero di Consiglieri sopra previsto, sempre nel rispetto dei numeri minimo e massimo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni, coincidenti con il Quadriennio Olimpico, la prima scadenza è fissata alla fine del Quadriennio Olimpico 2005/2008.

Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere tra i suoi Consiglieri il Presidente e un Vicepresidente se il numero dei Consiglieri è inferiore a sette, due Vicepresidenti se il numero dei Consiglieri è uguale o superiore a sette, il Segretario e può procedere alla nomina di un Amministratore. A tutti i Consiglieri possono essere demandate funzioni direttive ed organizzative dei settori di attività stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento tecnico-organizzativo e può proporre all'Assemblea variazioni alle norme del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte durante la stagione sociale su convocazione, anche informale, del Presidente, e comunque qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente la maggioranza dei Consiglieri, è presieduta dal Presidente o in sua vice dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano come associazione o per età nel caso di uguale periodo di associazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza dei voti presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede; nelle votazioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

All'interno del Consiglio Direttivo è costituito un Comitato di Presidenza composto dal Presidente, dal o dai Vicepresidenti, dal Segretario ed eventualmente dal Consigliere responsabile di settore per problemi specifici del settore stesso. Il Consiglio di Presidenza procede all'accettazione provvisoria dei nuovi Soci e può assumere decisioni che rivestano carattere di urgenza. Tutte le decisioni assunte dal Comitato di Presidenza per essere valide devono in seguito ratificate dal Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza spetta al Presidente pro-tempore o a un Consigliere da lui all'uopo delegato.

Il potere di firma spetta al Presidente pro-tempore illimitatamente ed in forma libera. Al Segretario e al Vicepresidente all'uopo delegato limitatamente all'ordinaria amministrazione ed in forma congiunta. Poteri di firma limitati a rapporti economici e/o finanziari possono essere dal Consiglio Direttivo demandati all'Amministratore.

In caso di cessazione per qualsivoglia motivo dalla carica di uno o più Consiglieri, subentreranno nell'ordine i non eletti alla carica di Consigliere nell'ultima Assemblea Elettiva, e resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Se per dimissioni a altre cause dovesse decadere contemporaneamente la maggioranza del Consiglio Direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo, il Presidente resterà in carica per la ordinaria amministrazione e convocherà entro sessanta giorni l'Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche; il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio olimpico.

Le candidature alla carica di Consigliere per le elezioni nell'Assemblea Elettiva devono essere presentate almeno dieci giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea stessa a mezzo lettera.

Il Consiglio Direttivo stabilisce di anno in anno l'importo della quota associativa e può stabilire quote associative differenziate per le varie attività dell'Associazione, come può stabilire particolari categorie di Soci nell'ambito delle tipologie stabilite dal presente Statuto.

Il Presidente o un suo delegato, a nome del Consiglio Direttivo, svolgerà in occasione dell'annuale Assemblea Ordinaria una relazione morale e presenterà per l'approvazione un rendiconto economico e finanziario, tale rendiconto deve essere allegato alla convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti e sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci che devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata e che possono essere le seguenti:

Richiamo – nel caso il Socio tenga un comportamento pregiudizievole per l'Associazione

Diffida – nel caso di reiterazione del comportamento già richiamato.

Espulsione – nel caso in cui si sia recato danno morale e/o materiale all'Associazione o che prosegua un comportamento già diffidato. Nel caso di espulsione la quota associativa dell'anno in corso deve essere restituita.

Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare di richiamo o diffida mantiene comunque tutti i diritti di voto ed eleggibilità.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

Tutte le cariche elettive sono onorifiche.

ART. 5 - Assemblee

Le Assemblee sono di tre tipi: Ordinaria, Elettiva e Straordinaria.

Tutte le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.

Le Assemblee sono di norma presiedute dal Presidente in carica e nelle stesse funge da Segretario il Segretario dell'Associazione; in caso di mancanza saranno nominati dall'Assemblea il Presidente e il Segretario dell'Assemblea stessa. Le Assemblee possono essere convocate anche al di fuori della sede sociale.

La convocazione delle Assemblee deve avvenire a mezzo lettera circolare indirizzata a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea stessa; la convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

Nelle votazioni delle Assemblee è ammessa al massimo una delega.

Assemblea Elettiva: E' convocata dal Presidente uscente entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla scadenza del Quadriennio Olimpico, ovvero quando si verificano le condizioni del precedente Art. 4 e di norma fa seguito all'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea nomina tra i Soci presenti, non candidati, tre componenti la Commissione Verifica poteri che fungerà anche da Commissione di scrutinio, la Commissione provvederà alla verifica

della validità della qualifica di Socio in base alla documentazione predisposta dal Consiglio Direttivo ed in seguito allo scrutinio delle schede di votazione alla proclamazione degli eletti.

In caso di parità tra due o più candidati si procede ad un immediato ballottaggio al fine di avere un elenco in ordine di preferenze per l'eventuale subentro alla carica di Consigliere.

Assemblea Ordinaria: E' convocata dal Presidente in carica entro il mese di dicembre di ogni anno.

L'Assemblea vota l'approvazione o meno della relazione e del rendiconto presentato dal Presidente a nome del Consiglio Direttivo e nel caso di mancata approvazione si intende sfiduciato e dimissionato l'intero Consiglio Direttivo per cui si rientra in quanto stabilito nel precedente ART. 4.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Assemblea Straordinaria: E' convocata dal Presidente in carica entro trenta giorni qualora ne facciano richiesta scritta e motivata la maggioranza dei Consiglieri ovvero la maggioranza dei Soci ovvero qualora se ne manifesti la necessità al fine di adeguare lo Statuto alle leggi dello Stato e nei casi previsti dai successivi Articoli 6 e 7.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide con la maggioranza dei Soci presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 6 - Variazione norme statutarie

Le variazioni alle norme del presente Statuto possono essere deliberate esclusivamente da una Assemblea Straordinaria che abbia come Ordine del Giorno specifico e motivato la proposta di modifica dello Statuto.

ART. 7 - Scioglimento dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo può proporre lo scioglimento dell'Associazione all'Assemblea Straordinaria qualora ne siano favorevoli contemporaneamente almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Nel caso di approvazione dello scioglimento l'Assemblea Straordinaria è tenuta a deliberare le forme e i modi di alienazione delle eventuali residue consistenze patrimoniali, e tanto al fine di assolvere agli obblighi pregressi. Le residue consistenze patrimoniali, comunque costituite, do-

vranno essere devolute a favore di altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Non si fa luogo allo scioglimento nel caso che almeno 12 Soci si impegnino a proseguire l'attività dell'Associazione.

ART. 8 - Durata dell'Associazione

La durata della R. e D. Sub è a tempo indeterminato salvo che non si ricada nelle ipotesi di cui al precedente Art. 7.

ART. 9 - Clausola Compromissoria

I Soci si impegnano a non adire ad altre autorità che non siano quelle dell'Associazione per la tutela dei loro interessi sportivi ed associativi nell'ambito dell'Associazione stessa. L'inosservanza della presente clausola compromissoria può comportare sanzioni disciplinari sino alla revoca della affiliazione ed alla radiazione.

ART. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del Coni, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Nazionali alle quali aderisce o aderirà ed in subordine alle norme del Codice Civile.

.....
Approvato nell'Assemblea Straordinaria del 5 dicembre 2016

Il Presidente dell'Assemblea Gianni Pagan



Il Segretario dell'Assemblea Sergio Basso

